COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.06.2005
COM(2005) 264 definitivo

2005/0112 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllati dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato, con l'Australia, un accordo che sostituisce alcune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e l'Australia. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

[1] Decisione del Consiglio 11323/03 del 5 giugno 2003 (documento riservato).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo dell'Australia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo.

[2] GU C […] del […], pag. […].

3. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

2005/0112 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo dell'Australia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].
5 GU C […] del […], pag. […].

2. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo dell'Australia

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA,

dall'altra,

in prosieguo denominate "Parti contraenti",

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto comunitario,

CONSTATANDO che tra diversi Stati membri della Comunità europea e l'Australia sono stati conclusi vari accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto comunitario e gli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e l'Australia garantirà una valida base giuridica per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l'Australia e assicurerà la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e l'Australia che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l'Australia, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori dell'Australia, né prevalere sull'interpretazione

delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri della Comunità europea; per "Parte contraente" una Parte contraente del presente accordo; per "parte" la parte contraente al relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per "vettore aereo" anche una compagnia aerea; per "territorio della Comunità europea" i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dall'Australia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dall'Australia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna Parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le licenze e permessi idonei con tempi procedurali minimi, a condizione che:

 a. nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

 (i) il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e

che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

(ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

(iii) che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e

(iv) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b. nel caso di un vettore aereo designato dall'Australia:

(i) l'Australia eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

(ii) abbia la sede principale delle sue attività in Australia.

4. Ciascuna Parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

(a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

(i) il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità con la legislazione comunitaria; o

(ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

(iii) il vettore aereo non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

(iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

(v) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra l'Australia e un altro Stato membro e l'Australia possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato nell'altro

Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico di terza, quarta o quinta libertà imposte dall'altro accordo; o

(vi) il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra l'Australia e tale Stato membro e l'Australia possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati dall'Australia;

(b) nel caso di un vettore aereo designato dall'Australia:

(i) l'Australia non continua ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

(ii) non abbia la sede principale delle sue attività in Australia.

5. Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), punti v) e vi), l'Australia non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei degli Stati membri.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'Australia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l'Australia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato 2, lettera d).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall'Australia in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contengano una disposizione indicata all'allegato 2, lettera d) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 5

Allegati all'Accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e l'Australia che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati nell'allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 8

Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.

2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] giorno di […. …] nelle lingue ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

a) **Accordi in materia di servizi aerei fra il Commonwealth dell'Australia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo**

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo federale austriaco e il governo del Commonwealth dell'Australia, concluso a Vienna il 22 marzo 1967, e successive modifiche, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Austria";

modificato dal Memorandum d'intesa firmato a Vienna il 25 marzo 1999.

– Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo dell'Australia, siglato a Canberra il 16 ottobre 1998, nel prosieguo denominato "progetto di accordo Australia-Danimarca";

integrato dal Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), siglato a Canberra il 16 ottobre 1998;

integrato dal verbale approvato del 16 ottobre 1998.

– Accordo in materia di servizi aerei tra la Repubblica della Finlandia e il governo del Commonwealth dell'Australia, siglato il 15 giugno 1999, nel prosieguo denominato "progetto di accordo Australia-Finlandia";

integrato dal Memorandum d'intesa firmato a Helsinki il 15 giugno 1999.

– Accordo in materia di trasporti aerei tra il governo del Commonwealth dell'Australia e il governo della Repubblica francese, concluso a Canberra il 13 aprile 1965, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Francia";

modificato con scambio di lettere firmate a Parigi il 22 dicembre 1970 e il 7 gennaio 1971.

– Accordo in materia di trasporti aerei tra la Repubblica federale di Germania e il Commonwealth dell'Australia, concluso a Bonn, il 22 maggio 1957, e successive modifiche, nel prosieguo denominata "accordo Australia-Germania".

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno di Grecia e il governo del Commonwealth dell'Australia, concluso ad Atene il 10 giugno 1971, e successive modifiche, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Grecia".

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica ellenica e il governo dell'Australia, siglata ad Atene l'11 novembre 1997 e allegata al Memorandum d'intesa firmato ad Atene l'11 novembre 1997, nel prosieguo denominato "progetto di accordo modificato Australia-Grecia".

– Accordo in materia di trasporti aerei tra l'Irlanda e l'Australia, concluso con scambi di note datate 26 novembre 1957 e 30 dicembre 1957, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Irlanda".

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Commonwealth dell'Australia e la Repubblica italiana, concluso a Roma il 10 novembre 1960, e successive modifiche, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Italia".

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo dell'Australia e il governo del Granducato di Lussemburgo, allegato al Memorandum d'intesa concluso a Lussemburgo il 3 settembre 1997, nel prosieguo denominato "progetto di accordo Australia-Lussemburgo".

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo di Malta e il governo dell'Australia, concluso a Canberra l'11 settembre 1996, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Malta";

 modificato con scambio di lettere del 1º dicembre 2003.

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Commonwealth dell'Australia, concluso a Canberra il 25 settembre 1951, e successive modifiche, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Paesi Bassi".

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo dell'Australia, concluso a Varsavia il 28 aprile 2004, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Polonia";

– Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno di Svezia e il governo dell'Australia, siglato a Canberra il 16 ottobre 1998, nel prosieguo denominato "progetto di accordo Australia-Svezia";

 integrato dal Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), siglato a Canberra il 16 ottobre 1998;

 integrato dal verbale approvato del 16 ottobre 1998.

– Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il Commonwealth dell'Australia relativo ai servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre gli stessi, concluso a Londra il 7 febbraio 1958, nel prosieguo denominato "accordo Australia-Regno Unito".

– Accordo modificato in materia di servizi aerei tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il governo dell'Australia conformemente al Memorandum d'intesa firmato a Londra il 14 novembre 1996, nel prosieguo denominato "progetto di accordo modificato Australia-Regno Unito";

 modificato dal verbale approvato firmato a Canberra l'11 febbraio 1999;

 modificato dal verbale approvato firmato a Londra il 28 ottobre 1999.

b) Accordi e altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il Commonwealth di Australia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

[L'Allegato 1b è lasciato intenzionalmente in bianco.]

Allegato 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 4 dell'Accordo Australia - Austria;
- Articolo 3 del progetto di Accordo Australia - Danimarca;
- Articolo 3 dell'Accordo Australia - Germania;
- Articolo 4 dell'Accordo Australia - Grecia;
- Articolo 4 del progetto di Accordo Australia - Grecia;
- Articolo 3 del progetto di Accordo Australia - Lussemburgo;
- Articolo 4 dell'Accordo Australia - Irlanda;
- Articolo 4 dell'Accordo Australia - Italia;
- Articolo 4 dell'Accordo Australia - Malta;
- Articolo 3 dell'Accordo Australia - Paesi Bassi;
- Articolo 2 dell'Accordo Australia - Polonia;
- Articolo 3 del progetto di Accordo Australia - Svezia;
- Articolo 3 del progetto di Accordo modificato Australia - Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 7 dell'Accordo Australia - Austria;
- Articolo 4 del progetto di Accordo Australia - Danimarca;
- Articolo 5 del progetto di Accordo Australia - Finlandia;
- Articolo 8 dell'Accordo Australia - Francia;
- Articolo 4 dell'Accordo Australia - Germania;
- Articolo 5 dell'Accordo Australia - Grecia;
- Articolo 5 del progetto di Accordo Australia - Grecia;
- Articolo 7 dell'Accordo Australia - Irlanda;
- Articolo 5 dell'Accordo Australia - Italia;

– Articolo 4 del progetto di Accordo Australia - Lussemburgo;

– Articolo 5 dell'Accordo Australia - Malta;

– Articolo 6 dell'Accordo Australia - Paesi Bassi;

– Articolo 2 dell'Accordo Australia - Polonia;

– Articolo 4 del progetto di Accordo Australia - Svezia;

– Articolo 3 del progetto di Accordo modificato Australia - Regno Unito.

c) Controllo regolamentare:

– Articolo 10 dell'Accordo Australia - Austria;

– Articolo 17 del progetto di Accordo Australia - Danimarca;

– Articolo 8 del progetto di Accordo Australia - Finlandia;

– Allegato C del Memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche competenti del governo dell'Australia e del governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Canberra il 12 giugno 1998, temporaneamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia - Germania;

– Articolo 8 del progetto di Accordo Australia - Grecia;

– Articolo 7 del progetto di Accordo Australia - Lussemburgo;

– Articolo 8 dell'Accordo Australia - Malta;

– Allegato C del Memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche competenti del governo dell'Australia e del governo del regno dei Paesi Bassi, firmato a L'Aia il 4 settembre 1997, temporaneamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia - Paesi Bassi;

– Articolo 5 dell'Accordo Australia - Polonia;

– Articolo 17 del progetto di Accordo Australia - Svezia;

– Articolo 11 del progetto di Accordo modificato Australia - Regno Unito.

d) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

– Articolo 11 dell'Accordo Australia - Austria;

– Articolo 13 del progetto di Accordo Australia - Danimarca;

– Articolo 10 dell'Accordo Australia - Francia;

– Articolo 9 dell'Accordo Australia - Germania;

– Articolo 9 dell'Accordo Australia - Grecia;

– Articolo 14 del progetto di Accordo Australia - Grecia;

– Articolo 9 dell'Accordo Australia - Irlanda;

– Articolo 9 dell'Accordo Australia - Italia;

– Articolo 11 del progetto di Accordo Australia - Lussemburgo;

– Articolo 14 dell'Accordo Australia - Malta;

– Sezione IV dell'Allegato dell'Accordo Australia-Paesi Bassi;

– Articolo 10 dell'Accordo Australia - Polonia;

– Articolo 13 del progetto di Accordo Australia - Svezia;

– Articolo 7 del progetto di Accordo modificato Australia - Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

(a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).